

**COMUNE DI MARTELLAGO**

---

*Provincia di Venezia*



---

**PIANO GENERALE  
DEGLI  
IMPIANTI PUBBLICITARI**

---

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, n. 507

*NORME DI ATTUAZIONE*

**COMUNE DI MARTELLAGO**  
**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**  
**SOMMARIO**

---

---

<b>PIANO GENERALE</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA</b>	<b>6</b>
<b>1- PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>7</b>
<b>2.1- DEFINIZIONI</b>	<b>7</b>
<b>2.2- DURATA DELL'ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO</b>	<b>8</b>
<b>2.3- DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>9</b>
<b>3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'</b>	<b>14</b>
<b>3.1- DEFINIZIONI</b>	<b>14</b>
<b>3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO</b>	<b>15</b>
<b>3.3- CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D</b>	<b>15</b>
<b>4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA</b>	<b>16</b>
<b>5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE</b>	<b>17</b>
<b>5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI</b>	<b>17</b>
<b>6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI</b>	<b>18</b>
<b>6.1- SICUREZZA</b>	<b>18</b>
<b>6.2- DECORO</b>	<b>18</b>
<b>6.3- FUNZIONALITA'</b>	<b>18</b>
<b>6.4- NORMATIVA</b>	<b>18</b>
<b>7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE</b>	<b>19</b>
<b>7.1- FORMA E COLORE</b>	<b>19</b>
<b>7.2- MATERIALI</b>	<b>19</b>
<b>7.3- STRUTTURA</b>	<b>19</b>
<b>7.4- DISTANZE</b>	<b>19</b>
<b>7.5- ILLUMINAZIONE</b>	<b>20</b>
<b>7.6- POSIZIONAMENTO</b>	<b>20</b>
<b>7.7- LIMITAZIONI E DIVIETI</b>	<b>21</b>
<b>8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F</b>	<b>22</b>
<b>8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA</b>	<b>22</b>
<b>8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	<b>22</b>
<b>8.3- NORMATIVA SPECIFICA PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' TEMPORANEA PRIVATA.</b>	<b>23</b>

<b>9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)</b>	<b>24</b>
<b>9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA</b>	<b>24</b>
<b>9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>24</b>
<b>9.3- DIMENSIONI</b>	<b>24</b>
<b>9.4- CARATTERISTICHE</b>	<b>24</b>
<b>9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO</b>	<b>24</b>
<b>10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>25</b>
<b>11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>26</b>
<b>11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>26</b>
<b>11.2 - PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>28</b>
<b>11.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>28</b>
<b>11.4- DURATA</b>	<b>30</b>
<b>11.5- CORRISPETTIVO</b>	<b>30</b>
<b>11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>30</b>
<b>11.7- RINNOVI</b>	<b>31</b>
<b>11.8- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE</b>	<b>31</b>
<b>11.9- VIGILANZA</b>	<b>32</b>
<b>11.10- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI</b>	<b>32</b>
<b>11.11- SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>33</b>
<b>12- NORME TRANSITORIE</b>	<b>34</b>
<b>PARTE SECONDA – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA</b>	<b>35</b>
<b>1 - SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE</b>	<b>35</b>
<b>2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>37</b>
<b>3 – AUTORIZZAZIONI</b>	<b>38</b>
<b>3.1- DOCUMENTAZIONE</b>	<b>38</b>
<b>3.2- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>40</b>
<b>3.3- DURATA</b>	<b>40</b>
<b>4- COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI</b>	<b>41</b>
<b>5– VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI</b>	<b>41</b>
<b>6– INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI</b>	<b>42</b>
<b>7– CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA</b>	<b>43</b>
<b>PARTE TERZA - LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>44</b>
<b>1- PREMESSA</b>	<b>44</b>
<b>2- CRITERI DI PROGETTO</b>	<b>44</b>
<b>3- QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI</b>	<b>44</b>
<b>4- UBICAZIONE</b>	<b>45</b>
<b>5- ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE</b>	<b>45</b>

<b>6- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE</b>	<b>46</b>
<b>6.1- DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>46</b>
<b>6.2- TIPOLOGIE E FORMATI</b>	<b>47</b>
<b>6.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>47</b>
<b>7- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>48</b>
<b>8- NORME GENERALI</b>	<b>49</b>
<b>9- ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE</b>	<b>49</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>50</b>

## INTRODUZIONE

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio comunale in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato "Piano", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal "Regolamento per l'applicazione sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", successivamente denominato "Regolamento comunale".

Il Piano è articolato in tre parti:

- a) Nella prima parte, denominata "La Pubblicità Esterna", si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, all'art. 47, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, e se ne disciplina l'installazione sull'intero territorio comunale **(Elaborati D, G/3, I/2)**.
- b) Nella seconda parte, denominata "Segnaletica Verticale Privata", si definiscono i casi in cui è ammessa la collocazione di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici che rappresentano origine o destinazione di un ingente traffico veicolare ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, come previsto dagli articoli 134, 136, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 **(Elaborati E, G/4)**.
- c) Nella terza parte, denominata "Le Pubbliche Affissioni" si definiscono le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal "Regolamento comunale" **(Elaborati A, B, C, G/1, G/2, I/1)**.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è eventualmente suscettibile di variazioni e/o integrazioni con cadenza annuale da parte della Giunta Comunale. Tali modifiche, che dovranno essere apportate entro il 31 Dicembre di ogni anno, si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate, se non diversamente indicato nella delibera di variazione e/o integrazione.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni, trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì escluse le insegne di esercizio ed i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le successive modifiche ed integrazioni.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 285/92.

L'utilizzo di tale segnaletica è consentito all'interno delle aree omogenee, (dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono) successivamente definite dall'art. 5 comma 1 del presente Piano. La finalità di tale segnaletica non risulta essere la pubblicizzazione di attività economiche ma la segnalazione di quelle che per loro connotazione ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando quindi il deflusso del traffico veicolare. La caratteristica di tale segnaletica non deve essere quella di rendere noto alla moltitudine delle persone la presenza di uno specifico soggetto economico (finalità dei mezzi pubblicitari), ma quella di consentirne l'immediata individuazione conoscendone già l'esistenza.

All'esterno delle aree omogenee non è consentito l'uso della segnaletica verticale non pubblicitaria se non per quei soggetti che, trovandosi all'esterno di tali aree o avendo particolare rilevanza economica, (determinata da un sensibile flusso veicolare), richiedano l'uso di tale segnaletica; questa non potrà comunque essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla sede del soggetto economico indicato. In alternativa, le aziende potranno utilizzare le preinsegne come di seguito definite, fermo restando che le stesse dovranno uniformarsi dal punto di vista estetico alla segnaletica verticale.

All'esterno delle aree omogenee dovranno essere collocati anche dei segnali di avvio che non riportino il nominativo del soggetto economico specifico ma solamente la denominazione della zona omogenea (nome della zona artigianale, industriale, commerciale e direzionale).

---

## PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA

---

### 1- PREMESSA

Il presente Piano si propone, mediante la sua adozione, di conseguire obiettivi finalizzati a:

- Salvaguardare la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada;
- Salvaguardare il decoro della città, l'ambiente e i beni artistici e culturali;
- Garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa;
- Massimizzare gli introiti tributari.

Tali obiettivi si conseguono mediante la determinazione di una Normativa specifica finalizzata all'individuazione di distanze minime da rispettare per la collocazione di mezzi pubblicitari dagli elementi rilevanti per la sicurezza stradale, tali da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della sicurezza e il diritto di libera iniziativa economica privata. Al tempo stesso la determinazione delle caratteristiche estetiche, costruttive e dimensionali dei mezzi pubblicitari, è stata effettuata sulla base delle esigenze di decoro e al contempo alla massimizzazione delle entrate, come sopra evidenziato.

Tutti i meccanismi di interazione tra i soggetti economici interessati alla diffusione di messaggi pubblicitari e l'amministrazione sono improntati su principi di massima trasparenza e semplificazione dei procedimenti.

I criteri generali che sorreggono il presente strumento normativo traggono origine dalla necessità di regolamentare i comportamenti tra i singoli operatori economici che diffondono messaggi pubblicitari e i comportamenti tra gli operatori e l'Amministrazione nel rispetto degli obiettivi preposti.

Nella determinazione delle Norme vengono fissati i principi di comportamento che sia gli operatori, sia l'Amministrazione devono seguire e rispettare per il conseguimento degli obiettivi sia durante il periodo di adeguamento, sia nel corso di utilizzo del presente strumento. Di seguito sono elencati i canoni generali utilizzati:

1. Le istanze che pervengono dagli operatori debbono essere analizzate secondo ordine cronologico;
2. Un mezzo pubblicitario si considera abusivo fino a prova contraria;
3. Un mezzo pubblicitario si considera autorizzato quando in possesso di idoneo titolo autorizzativo rilasciato esclusivamente ai sensi del presente Piano; sono parimenti considerati autorizzati i mezzi in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285;

## 2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

### 2.1- DEFINIZIONI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

#### Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -

*Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (esclusa dal presente piano).*

#### Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -

*Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.*

#### Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -

*Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta; parimenti, è considerato cartello, il mezzo pubblicitario privo di sostegno proprio, usualmente utilizzato nelle strutture di cantiere.*

#### Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -

*Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.*

#### Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -

*Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici (escluso dal presente piano).*

#### Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -

*Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.*

Art. 47 Comma 8 - - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA -

*Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta*

Art. 47 comma 9 - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI-

*Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità “altri mezzi pubblicitari”*

## 2.2 – DURATA DELL’ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti appartenenti al servizio delle pubbliche affissioni ed affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

**Mezzi di pubblicità temporanea:**

appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all’esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L’esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che a un massimo di 20 giorni precedenti ed entro i 3 giorni successivi alla stessa. E’ ammessa una sola proroga con le modalità di cui al punto 11 – *Procedimenti amministrativi*.

Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall’evento o dalla manifestazione che pubblicizzano, fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l’imposta comunale sulla pubblicità per l’intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre che durante l’anno venga esposto almeno un messaggio).

**Mezzi di pubblicità permanente:**

rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E’ definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta, salvo quanto indicato al punto 11 – *Procedimenti amministrativi*. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma

precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica. La durata dell'autorizzazione sarà pari ad anni 3, rinnovabili espressamente. Nel caso di stipula di convenzione di concessione per la gestione di impianti pubblicitari di servizio, la durata decorre dalla sottoscrizione della convenzione ed è subordinata alle scadenze previste dall'art. 53, comma 6 e 7 del Regolamento del nuovo C.D.S.

### 2.3 – DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

**Istituzionali:** appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica

**Commerciali:** sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro

Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, la seguente tabella riassuntiva riunisce tutte le classificazioni sopra descritte ed individua la scheda dell'*Abaco per l'applicazione della normativa*, parte integrante del Piano, che ne riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi. Successivamente è anche possibile consultare una serie di immagini che identificano un esempio di mezzo per tipologia descritta.



Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

Classificazione (art. 47 D.P.R. n. 495/92)	Descrizione	Durata		Destinazione		Numero di scheda dell'Abaco
		T	P	Ist.	Com.	
Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO						
	Non considerate nel presente Piano					
Comma 2 – PREINSEGNA						
	Preinsegna		•		•	1
Comma 4 – CARTELLO						
	Cartelli con superficie $\leq 12 \text{ m}^2$	•	•	•	•	2, A, B *
Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO						
	Gonfalone, locandine, bandiere,.....	•		•	•	3, 4, C, D
Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO						
	Impianti pubblicitari di servizio		•		•	5
	Spazi pubblicitari abbinati a pensilina		•		•	6
	Spazi adibiti a paline fermata autobus		•		•	7
	Spazi abbinati a transenne parapetonali		•		•	8
Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA						
	Insegne speciali		•		•	9
	Cartelli a messaggio mobile		•		•	10
	Pareti o megaposter	•		•	•	11
	Tabelle		•		•	12

T = Temporanea; P = Permanente; Ist. = Istituzionale; Com. = Commerciale

\* non è prevista la scheda Abaco per i cartelli apposti su cantiere

Comma 2 – Preinsegne		
 <p data-bbox="150 645 486 674"><i>Impianto di preinsegne 125x25</i></p>		

Comma 4 – Cartello		
 <p data-bbox="150 1283 512 1312"><math>\leq 4 \text{ m}^2</math>, permanente, istituzionale</p>	 <p data-bbox="588 1283 951 1312"><math>\leq 4 \text{ m}^2</math>, permanente, istituzionale</p>	

 <p data-bbox="150 1760 520 1789"><math>\leq 4 \text{ m}^2</math>, permanente, commerciale</p>	 <p data-bbox="588 1760 983 1789"><math>\leq 12 \text{ m}^2</math>, permanente, commerciale</p>	 <p data-bbox="1038 1778 1417 1807"><math>\leq 4 \text{ m}^2</math>, temporaneo, commerciale</p>
---	---	---

Comma 5 – Striscione, locandina e standardo



*Striscione, istituzionale*



*Striscione, commerciale*

Comma 7 – Impianto pubblicitario di servizio



*Impianti abbinati cartina urbana*



*Pensilina fermata autobus*



*Impianti abbinati a transenne parapetonali*



*Impianti abbinati ad orologi digitali*



*Impianti abbinati a cartina urbana*



*Impianti abbinati a display luminosi*

Comma 8 – Impianti di pubblicità o propaganda



*Insegne speciali*



*Cartelli a messaggio mobile*



*Insegne a messaggio luminoso variabile*

### 3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

#### 3.1- DEFINIZIONI

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

*Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 10 settembre 199 n. 360 in vigore dal 1 settembre 1993).*

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 settembre 1993).*

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

*Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.*

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 199 n. 360 in vigore dal 1 settembre 1993).*

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

*Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.*

## F) STRADE LOCALI

*Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.*

### 3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il centro abitato comprende gran parte dell'edificato compresi i concentrici delle frazioni. La delimitazione del centro abitato è definita dell'art.3 del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 del Codice della Strada come: *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

Il centro abitato viene definito dalle delibere comunali vigenti.

### 3.3- CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C, nel tratto di attraversamento del centro abitato, e D sono considerate come strade urbane di tipo E.

#### 4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada art. 51 comma 4 stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Comune, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse riportate nell'*Abaco per l'applicazione della normativa*.

In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui se distanti meno di 10 m. l'uno dall'altro ad eccezione delle transenne parapetonali e degli impianti di pubblicità temporanea.

In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'*Abaco*, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.

## 5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

### 5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

#### **Zona A - Zona di attenzione**

Questa zona individua le aree o vie centrali del capoluogo di più vecchia edificazione, oppure le zone o vie che necessitino di una maggiore attenzione sugli insediamenti pubblicitari.

MARTELLAGO. Il perimetro della zona è formato, in senso antiorario, da: via Roma (tratto da piazza Vittoria a via Friuli; compresa), via Friuli (compresa), via Veneto (tratto da via Friuli a via Cazzari; compresa), via Cazzari (tratto da via Veneto a via Castellana; compresa), via Castellana (tratto da via Cazzari a piazza Vittoria; compresa), piazza Vittoria (compresa).

Sulla cartografia allegata – G5) è rappresentata con colore



#### **Zona B - Zona industriale artigianale**

E' costituita dalle aree a prevalente insediamento industriale o artigianale situate nel Capoluogo e nei centri di Maerne e Olmo.

MARTELLAGO. Si considera la zona industriale situata lungo via Castellana e comprendente le traverse interne a via Castellana, via Fornace e via Pertini.

MAERNE. Si considera la zona industriale situata lungo via Circonvallazione e comprendente via I Maggio, via Cavino, via Toniolo, via Cacace, via Pavanello.

OLMO. Si considera la zona industriale posta su via Selvanese e con perimetro formato in senso antiorario da: via Selvanese (tratto da via Dosa a via Cattaneo; compresa), via Cattaneo (compresa), via Dosa (compresa).

Sulla cartografia allegata – G5) è rappresentata con colore



#### **Zona C - Restante parte del territorio comunale**

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata o in via di edificazione, rappresentate sul territorio per differenza delle zone sopra citate e comunque comprese all'interno del territorio di competenza comunale, fuori e dentro la delimitazione del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

## 6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa.

### 6.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi. La collocazione degli impianti è consentita anche sui marciapiedi purchè siano garantite e rispettate le distanze utili ad una continua percorribilità anche da parte dei portatori di handicap.

### 6.2- DECORO

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del servizio competente, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista della forma e della cromia, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

### 6.3- FUNZIONALITÀ'

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

### 6.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

## 7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

### 7.1- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore Verde foresta RAL 6005-6009; per gli impianti relativi alle preinsegne, il supporto dovrà essere verniciato nero antracite RAL 517.

### 7.2- MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, dovrà essere realizzata in alluminio estruso e verniciata a polveri di poliestere per garantire una idonea resistenza all'aggressività delle colle sodiche, secondo le caratteristiche allegate al presente Piano.

### 7.3- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

### 7.4- DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

## 7.5- ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m<sup>2</sup>, o che comunque provochi abbagliamento (Art. 50 c.1 D.P.R. 495/1992). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.

All'interno del territorio comunale, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano dovranno essere aumentate del 50%.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

## 7.6- POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima prevista dall'*Abaco per l'applicazione della normativa*, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Nel caso gli impianti siano installati diversamente da quanto previsto dall'abaco (cioè né paralleli né perpendicolari), le distanze degli impianti dovranno rispettare prescrizioni intermedie.

I mezzi pubblicitari, posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,5 dal Piano stradale ovvero dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

## 7.7- LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa acquisizione del nulla osta da parte della competente Sovrintendenza. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

I cartelli di grandi dimensioni: superiori a mq. 4 per facciata (es. quinte pubblicitarie: su impalcature di cantiere, su allestimenti per manifestazioni, poster, tabelloni a messaggio variabile, ecc.), contenenti anche messaggi istituzionali, i quali saranno soggetti ad apposita convenzione che ne determini la tipologia e le dimensioni, in considerazione dell'impatto ambientale quale conseguenza dell'installazione degli stessi..

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione (Parte Seconda del presente Piano) di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

## **8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E (strade urbane di quartiere) – F (strade locali)**

### **8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata. A queste prescrizioni fanno eccezione le strade di tipo A e B per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Tali prescrizioni sono illustrate nel prossimo capitolo.

Su tutto il territorio comunale è comunque ammessa l'installazione di transenne parapetonali a fini di mettere in sicurezza le intersezioni stradali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Queste potranno comunque essere dotate di uno spazio pubblicitario accessorio.

### **8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi in premessa.

Tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della posizione delle persone che frequentano tale zona, più in generale della morale collettiva. Nel caso in cui gli uffici comunali rilevassero la presenza di messaggi esposti in violazione di tali principi dovranno darne tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla loro tutela per le eventuali azioni di censura. L'attività di controllo dovrà essere svolta in particolare dal funzionario responsabile del servizio pubbliche affissioni per i messaggi diffusi attraverso il servizio pubblico e dal funzionario responsabile del procedimento autorizzativo per i messaggi diffusi nell'ambito della pubblicità esterna.

#### ***Zona A - Zona di attenzione.***

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari considerati nel presente Piano in assenza delle autorizzazioni preventive dei soggetti deputati alla tutela dei vincoli specifici. Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un singolo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione di un impianto situato nei pressi dell'edificio stesso si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'edificio vincolato. L'impiantistica prevista è esclusivamente di servizio con spazi pubblicitari abbinati di piccolo formato (massimo 9 m<sup>2</sup>). L'impianto ed il messaggio contenuto dovranno inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per chiese e cimiteri.

#### ***Zona B - Zona industriale artigianale***

All'interno di questa zona è permessa l'installazione dei mezzi pubblicitari, come visibile dall'*Abaco per l'applicazione della normativa*, impianti di servizio, pensiline, transenne, o genericamente associati ad elementi di arredo urbano o cartelli di piccolo formato e di affissione diretta.

### ***Zona C - Restante parte di centro abitato***

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, ad esclusione dei mezzi pubblicitari aventi una superficie espositiva uguale o superiore a  $m^2$  4 per ogni singola facciata. In deroga alle citate dimensioni, possono essere autorizzati cartelli di grandi dimensioni (es. quinte pubblicitarie: su impalcature di cantiere, su allestimenti per manifestazioni, poster, tabelloni a messaggio variabile, ecc.), contenenti anche messaggi istituzionali, i quali saranno soggetti ad apposita convenzione che ne determini la tipologia e le dimensioni, in considerazione dell'impatto ambientale quale conseguenza dell'installazione degli stessi.

#### **8.3- NORMATIVA SPECIFICA PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' TEMPORANEA PRIVATA.**

E' ammessa l'installazione di mezzi di pubblicità temporanea privata, nel rispetto delle norme espresse dal presente Piano. I mezzi potranno essere collocati a gruppi, con un numero massimo di 5 impianti ognuno. La distanza tra gli impianti all'interno dello stesso gruppo, potrà arrivare ad un minimo di 10 m.

## **9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A (autostrade)- B (strade extraurbane principali)**

### **9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo paragrafo e delle limitazioni previste al comma 7 Art. 23 del Nuovo Codice della Strada..

### **9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione oltre a tutte le norme contenute nel presente Piano. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

### **9.3- DIMENSIONI**

I mezzi pubblicitari dovranno rispettare, per ogni zona, le superfici indicate nell'*Abaco per l'applicazione della normativa*.

### **9.4- CARATTERISTICHE**

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "*Norme generali di installazione*" e "*Caratteristiche estetico costruttive degli impianti*", ovvero, quelle indicate nel progetto distributivo, se presente.

### **9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto dell'*Abaco per l'applicazione della normativa*. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a fabbricati esistenti.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine (negli spiazzi con parcheggio), pensiline, transenne parapetonali ed altro. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 m<sup>2</sup>, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

## 10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura.
- Il colore delle strutture dovrà essere Verde foresta RAL 6005-6009. Potrà essere utilizzato un colore grigio RAL 7015 o ferro micaceo per le zone più interne all'abitato quali il centro storico.
- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 3.
- Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del Comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.
- Tutti gli impianti non dovranno presentare spigoli vivi. La bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere nascosta o comunque non dovrà essere oggetto di pericolo per i passanti.

L'elaborato I/2 *Schede tecnico costruttive degli impianti pubblicitari* prevede la tipologia di impianti conformi alle caratteristiche del presente Piano.

## 11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo, prima dell'installazione del mezzo pubblicitario. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario della strada verso cui è rivolto il messaggio, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada su cui lo stesso è posizionato fermo restando quanto previsto dal presente Piano. L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente piano è di 90 giorni; salvo quanto diversamente previsto dal presente piano, si applica la legge 241/1990.

### 11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano da parte dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui si richieda di collocarli all'interno anche su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti o all'esterno del centro abitato su strade di proprietà o competenza comunale; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, il soggetto interessato provvederà ad ottenere l'autorizzazione dagli Enti interessati. La presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 rilasciata da Enti diversi dal Comune all'interno del centro abitato non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo la condizione di assenza del titolo di abilitazione principale ovvero l'autorizzazione ai sensi del presente Piano, essendo la stessa rilasciata al fine di attestare il rispetto delle norme del presente Piano sul territorio comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi; il soggetto richiedente avrà l'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo su cui dovrà essere realizzata l'opera. L'Amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile del procedimento, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nel corso del procedimento.

Nel caso in cui il funzionario responsabile riscontrasse che l'intervento oggetto dell'istanza necessiti anche di un'istruttoria tecnica di competenza di un ente diverso dal Comune, per profili diversi da quelli analizzati dal presente Piano, quali ad esempio la compatibilità con elementi assoggettati a tutela o a vincolo, o perché l'impianto richiesto ricade su una strada di competenza non comunale, può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali il soggetto richiedente dovrà ottenere autorizzazione dagli altri Enti. Il funzionario responsabile può richiedere eventuali altri documenti al soggetto richiedente, necessari per l'inoltro delle domande a terzi.

### **A) Zone esterne al centro abitato**

Il Comune, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari e segnaletici sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

L'istruttoria amministrativa prevedrà l'esame delle norme del presente Piano, richiedendo altresì, nel caso di strade comunali, al comando della Polizia Municipale, specifico parere ai sensi del Codice della Strada e ai singoli uffici comunali per quanto di loro competenza, al fine di verificare l'assenza di contrasti con le norme adottate. Nel caso la collocazione del mezzo, o la destinazione del messaggio avvengano su strade di competenza di Enti diversi dal Comune, il richiedente dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva, per quanto rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o aree ai sotto indicati Enti:

- 1 per le strade e le autostrade statali alla Veneto Strade Spa competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- 2 per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- 3 per le strade regionali, provinciali e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni;
- 4 per le strade militari al comando territoriale competente;
- 5 per le aree di proprietà delle ferrovie.

### **B) Zone comprese entro il centro abitato**

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo nulla-osta tecnico da parte di altri Enti proprietari di strade (Veneto Strade Spa, Provincia, ecc.). quando hanno la proprietà di queste o quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade di proprietà diversa da quella comunale.

### **Progetto distributivo degli impianti pubblicitari nelle zone A) e B)**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, dotarsi di un progetto distributivo degli impianti pubblicitari di servizio (pensiline, transenne, orologi, ecc.), affidando, mediante gara, l'installazione, la gestione e la manutenzione di detti impianti, al fine di uniformare ed evitare una proliferazione degli impianti stessi. Tale progetto potrà essere oggetto di variazioni o integrazioni, qualora fossero richieste o se ne riscontrassero le necessità.

## 11.2 - PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio Protocollo, il quale provvederà a far pervenire il tutto al funzionario responsabile.

Per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei (cartelli), aventi superficie inferiori a m<sup>2</sup> 1, l'obbligo dell'autorizzazione è assolto con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, fatto salvo l'eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato.

La documentazione da inoltrarsi dovrà essere redatta in lingua italiana sugli appositi moduli (Elaborato L *Modulistica*) predisposti e forniti dall'Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri di firma del soggetto che ne fa richiesta oltre agli allegati indicati negli stessi moduli:

- Dettaglio elenco impianti, riportante le indicazioni del mezzo pubblicitario che si intende collocare in ordine a:
  - Individuazione del numero identificativo della scheda dell'*Abaco per l'applicazione della normativa*, del Piano, che individua la tipologia del mezzo che si intende collocare;
  - Superficie espositiva di una faccia dello spazio pubblicitario che si intende collocare;
  - Destinazione dell'Impianto (istituzionale e/o commerciale *art. 2.3 del Piano*)
  - Durata dell'esposizione (permanente o temporanea *art. 2.2 del Piano*);
  - Descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale, e determinazione della Zona di appartenenza così come definita dall'art. 5 del presente Piano.
- Planimetria in scala adeguata con l'individuazione del punto di posizionamento dell'impianto;
- Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione subiti;
- Scheda di ubicazione con fotografia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;

- Eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- Eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso;
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
- Modulo per la determinazione delle distanze opportunamente compilato in ogni sua parte; ai fini dell'individuazione delle distanze che intercorrono tra il mezzo pubblicitario oggetto della richiesta e i mezzi pubblicitari che precedono e/o seguono il medesimo, la rilevazione va effettuata anche considerando come esistenti e quindi rilevanti, tutti i mezzi pubblicitari previsti nel progetto distributivo.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione di stabilità.

Per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei o permanenti privi di autonomo sostegno (es. cartelli di modeste dimensioni, installati su cantieri edili, stradali), la documentazione da allegare, è limitata a quella indicata negli specifici modelli di richiesta, messi a disposizione dal Comune di Martellago e inseriti nell'Elaborato L) *Modulistica*.

### 11.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, provvede inizialmente a verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze, quello oggetto di valutazione. In assenza di tale condizione, verifica la rispondenza alle prescrizioni contenute nel nuovo codice della Strada. In caso di esito positivo, provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente, per la durata indicata nella medesima. In caso di esito negativo, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano. Entro 90 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego. In caso di diniego, questo dovrà essere motivato indicando la norma di riferimento con cui contrasta l'intervento.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio preposto, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

#### 11.4- DURATA

L'autorizzazione decorrerà dalla data di rilascio della medesima se non diversamente indicato nella stessa.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile punto: 11.5, alla scadenza di ogni triennio.

L'autorizzazione per l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari temporanei, superiori a m<sup>2</sup> 1, ha validità per un periodo di tre mesi ed è rinnovabile una sola volta, mediante un nuovo versamento del corrispettivo previsto dal successivo punto 11.5, oltre a quanto dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità.

#### 11.5- CORRISPETTIVO

I corrispettivi (diritti di istruttoria), che il soggetto richiedente dovrà versare per il rilascio dell'autorizzazione e/o rinnovo, sono determinati con specifica delibera della Giunta Comunale.

In caso di affidamento mediante gara, il corrispettivo è assolto con l'affidamento di tale concessione e si intende sostitutivo di ogni altro onere, con esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico e dell'imposta comunale sulla pubblicità. In questa fattispecie, il corrispettivo è dovuto alla scadenza di ciascun triennio successivo al primo.

Il corrispettivo è dovuto per ogni singolo impianto.

#### 11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano;
- Verificare periodicamente e comunque almeno una volta all'anno il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti, in modo che conservino tutte le caratteristiche riscontrabili nella fase di installazione;
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- Procedere alla rimozione e contestuale deposito presso il magazzino comunale di qualsiasi struttura abusiva di terzi collocata nel punto a lui autorizzato, notificando al comune l'avvenuta rimozione;

- Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico. Tale polizza andrà rinnovata contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, pena la decadenza del titolo autorizzativo stesso;
- E facoltà dell'Amministrazione richiedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la polizza fideiussoria andranno presentate al rilascio dell'autorizzazione.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro i tre giorni successivi alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

#### 11.7 – RINNOVI

Le richieste di rinnovo d'autorizzazione vanno presentate almeno 15 giorni prima dalla scadenza dell'autorizzazione stessa e si intendono prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima tipologia d'intervento se presentata entro i termini.

La richiesta, per essere considerata rinnovo dell'autorizzazione, dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza, sono mutate alla data di inoltro del rinnovo.

E' ammesso un solo rinnovo per le pubblicità temporanee con le modalità di cui al punto 11.4.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non venga presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, le istanze di autorizzazione o di rinnovo saranno parificate ed evase sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

#### 11.8- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente);
- Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini);
- Data dell'autorizzazione;
- Numero dell'impianto (richiesto solo per il concessionario);

## 11.9- VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione della pubblicità, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale da notificarsi al soggetto trasgressore; detto verbale, di accertamento della violazione, dovrà indicare i soggetti ai quali il trasgressore potrà proporre ricorso, in via gerarchica e giudiziale, nonché i termini. Il verbale dovrà altresì contenere, nel caso sussistano condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la sanzione accessoria della rimozione.

Nel caso in cui sia previsto nel verbale la rimozione del mezzo, decorso il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, senza che sia intervenuto il pagamento della sanzione né il ricorso da parte del trasgressore, l'Ente proprietario, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto trasgressore.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

## 11.10- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999 n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, senza che sia intervenuta opposizione, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nello stesso modo si procede per la rimozione di mezzi pubblicitari installati nelle zone sottoposte a vincolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. Il Comune potrà incaricare un soggetto terzo alla rimozione dei mezzi pubblicitari e segnaletici abusivi.

All'esterno della perimetrazione del centro abitato limitatamente alle strade di proprietà non comunale, gli impianti che vengano rilevati come abusivi, così come sopra definiti, il proprietario della strada diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso tale termine, l'Ente proprietario della strada procede alla rimozione del mezzo o direttamente o mediante società terza da lui incaricata. La rimozione del mezzo dovrà essere notificata al soggetto individuato come proprietario del mezzo oppure ove questo non venisse individuato al soggetto fruitore del messaggio. L'ordinanza andrà anche notificata nel caso questo fosse soggetto privato, al proprietario del terreno su cui il mezzo è stato installato.

#### 11.11- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale in combinato disposto dal codice della strada D.lgs 285/92 e dalle s.m.i.

Le sanzioni saranno promanate dai soggetti cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale ricompresi nell'art. 12 del D.lgs 285/92.

## **12- NORME TRANSITORIE**

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al precedente capitolo 11.10 del Piano.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rientranti nell'eventuale progetto distributivo, debbono essere rimossi alla scadenza dell'autorizzazione in essere.

Entro il termine del 31/12/2010, si sarà dovuto procedere in ogni caso al ripristino ed all'adeguamento dell'esistente alle norme contenute nel presente Piano.

## PARTE SECONDA – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

### 1 - SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE


Nel caso in cui il messaggio diffuso sia finalizzato alla segnalazione della allocazione di uno specifico soggetto economico, per migliorarne la sua individuazione, consentendo anche una maggiore decongestione del traffico veicolare e non alla pubblicizzazione dello stesso, o dei suoi prodotti e servizi, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, attuativo dell'art 39 comma 1 C) del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285.

Le indicazioni di cui sopra sono inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495:

- a) industriali, artigianali, commerciali; figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92
- d) alberghiere; figura II 299; 300; 301 art. 134 D.P.R. 495/92

#### La segnaletica industriale, artigianale, commerciale comprende:

- a) segnali di indicazione di attività singola come qui rappresentato:



#### La segnaletica di indicazione privata alberghiera comprende:

- a) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi: come qui rappresentato:



Figura II 299 art 134

L'uso di tale segnale è consentito esclusivamente su importanti direttrici di traffico, agli accessi del centro abitato o comunque, in corrispondenza di importanti snodi di traffico.

b) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione, come qui rappresentati:




Figura II 301 art 134




Figura II 300 art 134

I segnali rappresentati dalla figura II 301, dovranno essere utilizzati per segnalare la posizione di uno specifico albergo entro 500m dallo stesso, oppure nel caso in cui il numero degli alberghi da segnalare per uno specifico punto non consenta l'uso del segnale di cui alla figura II 300.

I segnali rappresentati dalla figura II 300, possono essere utilizzati sulle importanti direttrici di traffico, a valle dei segnali di cui alla figura II 299 e a monte dei segnali di cui alla figura II 301, salvo impedimenti fisici alla posa.

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure precedenti.

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, sia richiesto di segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione del Comune, il quale dovrà verificare il rispetto, da parte del soggetto richiedente, delle Norme succitate.

I segnali privati di indicazione possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione di cui al D.P.R. 495/92. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

## 2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione è a carico del soggetto interessato all'installazione.

È consentita la collocazione di un solo impianto di segnaletica verticale di indicazione privata, in corrispondenza di ogni incrocio che necessiti di segnalazione, per ogni senso di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza di un particolare incrocio, sia necessario segnalare l'avvio ad un numero elevato di soggetti di rilevanza economica, potrà essere autorizzata la collocazione di ulteriori impianti, sul medesimo senso di marcia e in corrispondenza del medesimo incrocio; il rilascio dell'ulteriore autorizzazione sarà subordinato al riempimento degli impianti autorizzati.

L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale privata, ha durata triennale e può essere rinnovata, salvo revoca per variazione della viabilità o per installazione di un impianto rientrante nel progetto distributivo, oltre per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato. La mancata istanza di rinnovo costituisce la decadenza del titolo autorizzatorio titolo, con il conseguente obbligo di rimozione.

Il titolare dell'autorizzazione nonché proprietario dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

In caso di non rispondenza alle norme del presente Piano o per specifica violazione di norme legislative o regolamentari, non verrà rilasciata l'autorizzazione alla posa dei segnali.

Il diniego all'istanza per la posa di segnali di indicazione di cui al presente titolo, dovrà essere motivato indicando, nello specifico, la norma imperativa contro cui contrasta l'intervento in esame.

La mancata corresponsione entro i termini, del canone di noleggio dei segnali al Concessionario per la gestione della pubblicità e della segnaletica, in presenza dello stesso, o la mancata corresponsione della somma annua stabilita dal proprietario dell'impianto a titolo di compartecipazione dei costi, autorizzerà il proprietario dell'impianto alla rimozione del segnale.

IN ASSENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- Il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, della medesima natura di quella richiesta, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.

- Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione. Tale costo non potrà superare la somma di €150,00 riferito al 1° gennaio 2005 per ogni segnale, aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

IN PRESENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione degli impianti di segnaletica direzionale privata, autorizzati in capo allo stesso è a carico del Concessionario, a fronte della corresponsione del canone di noleggio dei segnali, da parte degli utenti.
- Il concessionario, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.
- E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, dotarsi di un progetto distributivo degli impianti di segnaletica direzionale, affidando, mediante gara, l'installazione, la gestione e la manutenzione di detti impianti, al fine di uniformare ed evitare una proliferazione degli impianti stessi. Tale progetto potrà essere oggetto di variazioni o integrazioni, qualora fossero richieste o se ne riscontrassero le necessità.
- L'Amministrazione comunale, in presenza di eccezionali e motivate casistiche, si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazione a singoli privati con le modalità previste dal precedente punto.

### 3 – AUTORIZZAZIONI

La collocazione di qualsiasi struttura segnaletica è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del comune, fuori e dentro il centro abitato, oltre che sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti segnaletici su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo.

#### 3.1- DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nel corso del procedimento.

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di strutture di segnaletica direzionale privata, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio competente, il quale provvederà a far pervenire il tutto al funzionario responsabile, allegando:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato in conformità all'art. 82 del D.P.R. 495/92, e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità
- Una dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia
- Per l'installazione di più strutture segnaletiche è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione.

Nel caso la richiesta di collocazione venga effettuata dal concessionario della segnaletica, le modalità per l'inoltro delle istanze e per l'esame delle stesse sono le seguenti:

Il concessionario per la gestione della segnaletica dovrà nella fase di inizio della propria attività sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, un progetto organico di distribuzione su tutto il territorio comunale di tutti gli impianti segnaletici che intende collocare; il progetto potrà essere ampliato nel corso del periodo di concessione in funzione di nuove ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi.

Il progetto dovrà essere così formulato:

- Cartografia in scala adeguata dove vengano rappresentati tutti i mezzi segnaletici che la concessionaria intende installare, recanti il numero di ubicazione di posizionamento per ognuno;
- Scheda di ubicazione con identificata la tipologia dell'impianto, misure di ingombro, fotografia della posizione con individuato il punto preciso di installazione;
- Dichiarazione con la quale si attesti che l'intervento richiesto rispetta le norme del presente Piano;
- Se già in possesso, eventuali autorizzazioni di Enti diversi dal Comune per le installazioni di impianti richiesti al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di altri Enti;
- In luogo delle autorizzazioni e/o nulla osta su menzionati, avendo inoltrato domanda, nel caso in cui tali Enti non provvedano a rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle istanze, la concessionaria per la gestione della pubblicità potrà presentare idonea dichiarazione ove attesti la presentazione delle istanze ai singoli Enti e la decorrenza dei termini previsti dall'art. 53 del D.P.R. 495/92;

- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 675/96.

Nel caso in cui si rilevi la necessità di incrementare il numero degli impianti segnaletici, a seguito di istituzione di nuove vie o nuove zone commerciali/produktive, il Funzionario responsabile del procedimento, provvederà, a redigere apposita istruttoria, recependo le proposte nella prima integrazione o variazione del Piano degli impianti da parte della Giunta Comunale.

Il funzionario responsabile del procedimento, può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni per richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata da soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Trascorso tale termine, se non è pervenuta alcuna integrazione, il procedimento si intenderà annullato.

### 3.2- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze quello oggetto di valutazione. In assenza di tale condizione, provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente. In caso di esito negativo, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano. Entro 90 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego. Il diniego dovrà essere motivato indicando la norma specifica con cui contrasta l'intervento.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

### 3.3- DURATA

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione delle strutture di segnaletica permanenti ha validità per un periodo tre anni e sono rinnovabili, oltre ad essere soggette al corrispettivo di cui al punto 11.5.

Per ragioni di carattere tecnico-amministrativo, l'amministrazione può revocare l'autorizzazione rilasciata, motivandone la causa.

#### 4 - COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- b) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) nere: sul bianco;
- b) gialle: sul nero;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri: sul giallo e sul bianco;
- b) bianchi: sul marrone e nero;
- c) grigio: sul bianco;
- d) giallo: sul nero

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logotipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

#### 5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e assumere la posizione corretta per il raggiungimento della destinazione.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione privati industriali, commerciali, artigianali e segnali privati di indicazione alberghiera sono indicativamente le seguenti:

Tipi di strade	Industriale, commerciale, artigianale	Alberghiera
strade extraurbane principali	m 100	m 150
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)	m 30	m 50
Altre strade	m 30	m 50

Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti, o in caso di impedimenti oggettivi, le misure possono ridursi a seconda delle necessità, fermo restando che la collocazione avvenga garantendo una distanza minima di avvistamento, sufficiente a consentire l'adeguamento dell'utente della strada, alle indicazioni del segnale.

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli con illuminazione propria, ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

## **6 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI**

I segnali verticali di indicazione privati sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico, quando è necessario per motivi di sicurezza o non vi sia la possibilità materiale di posizionare un segnale in conformità alle Norme del presente Piano.

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

L'altezza minima dei segnali privati di indicazione è di 0,60 m e la massima è di 3,50 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,50 m.

I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.

In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

#### **7 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA**

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo, con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

È consentita l'installazione di un massimo di n. 8 segnali per ogni lato di ogni singolo impianto.

Le caratteristiche costruttive dei supporti dei segnali di indicazione privata, dovranno essere conformi alle previsioni delle schede tecniche di cui all'elaborato *I/2 Schede tecnico costruttive degli impianti pubblicitari* del presente Piano.

Nel caso in cui, il segnale sia installato su un singolo supporto di sezione circolare, l'impianto deve avere un sistema antirotativo, tale da impedire la rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

Se non diversamente specificato nelle schede tecniche o nelle note prescrittive autorizzatorie, la sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

Il colore delle strutture dovrà essere di colore nero antracite RAL 517 e nella sommità deve essere riportata la dicitura "Comune di Martellago".

---

## PARTE TERZA - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

### 1- PREMESSA

In questa terza parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni. Il Comune, in base alla popolazione residente di circa 20000 abitanti, appartiene alla quarta classe così come definita dall'art. 2 del D.Lgs 507/93.

### 2- CRITERI DI PROGETTO

Gli impianti attualmente in uso sono riportati alle dimensioni standard, 140x100, 140x200, 200x140, in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, poiché i manifesti delle diverse tipologie vengono forniti nelle dimensioni di cui sopra.

Gli impianti devono essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio da tutti i lati utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione Comune di Martellago - Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali, funebri) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

### 3- QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

La minima superficie destinata alle pubbliche affissioni è fissata in 240 m<sup>2</sup> (Art. 9 c. 1 del Regolamento Comunale), corrispondente al limite minimo di 12 m<sup>2</sup> ogni mille abitanti previsto dall' art. 18 comma 3 del D. Lgt. 15 Novembre 1993 n. 507.

Sulla base dei risultati del censimento, i quantitativi e la ripartizione delle superfici di affissione risultano essere:

SUPERFICIE TOTALE	360,4 m <sup>2</sup>
• affissioni istituzionali	15,5 % (56 m <sup>2</sup> )
• affissioni commerciali	84,5 % (304,4 m <sup>2</sup> )
• affissioni soggetti Art. 20	(0 m <sup>2</sup> )
• affissioni dirette	(0 m <sup>2</sup> )

Il nuovo schema distributivo, tenendo conto delle particolari esigenze di superficie e di distribuzione dell'impiantistica necessaria per garantire un servizio adeguato su tutto il territorio, prevede un incremento della superficie totale a 592,0 m<sup>2</sup>.

SUPERFICIE TOTALE	561,2 m <sup>2</sup>
• affissioni istituzionali	15,4 % (86,8 m <sup>2</sup> )
• affissioni commerciali	74,6 % (418,4 m <sup>2</sup> )
• affissioni soggetti Art. 20	10 % (56 m <sup>2</sup> )

- **affissioni dirette** 50 m<sup>2</sup> oltre la superficie adibita al servizio pubbliche affissioni.

In questo progetto si è dato largo spazio agli standard poiché questi hanno la qualità di fornire un servizio efficiente all'affissione e duraturo nel tempo, non creano problematiche con privati, proprietari di edifici, come invece potrebbero dare le tabelle a muro, e contestualmente arredano il contesto urbano.

#### 4- UBICAZIONE

Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate nel presente Piano. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.

#### 5- ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'Art. 3 del D.lgt. 507/93, viene attribuita a soggetti privati la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. Queste affissioni, comunque fuori dalla disponibilità pubblica, vengono effettuate da soggetti privati su impianti di loro proprietà.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato concessionario nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano. La superficie da destinare ad affissione diretta è fissata in 50 m<sup>2</sup>.

Lo spazio utile di tali impianti non potrà essere diverso dai seguenti formati: 140x200; 200x140; 140x100; 600x300.

Detti spazi saranno affidati in gestione ai privati mediante domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, allegando alla domanda la documentazione di seguito descritta:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione dei materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Un' autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Una dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- Per l'installazione di più impianti è necessario presentare una sola domanda ed una sola autodichiarazione di stabilità. Per le successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione prodotta;

Permane l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione spazi e ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari;

Gli impianti forniti e installati dal privato dovranno rispettare le caratteristiche costruttive generali degli impianti previsti dal Piano o potranno avere caratteristiche migliorative;

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, dotarsi di un progetto distributivo degli impianti per le affissioni dirette, affidando, mediante gara, l'installazione, la gestione e la manutenzione di detti impianti, al fine di uniformare la tipologia degli impianti stessi. Tale progetto potrà essere oggetto di variazioni o integrazioni, qualora fossero richieste o se ne riscontrassero le necessità.

## **6- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE**

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

### **6.1- DESTINAZIONE D'USO**

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi d'affissione sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

#### **- Impianti per affissioni istituzionali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro;

#### **- Impianti per affissioni commerciali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari;

#### **- Impianti per soggetti Art. 20**

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti alle affissioni di manifesti da parte dei soggetti elencati all'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e s.m.i., che devono avvenire secondo le modalità specificate all'art. 20-bis del medesimo.

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato alle affissioni ....." riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso. I manifesti dovranno quindi rispettare la destinazione degli impianti, ovvero non potranno essere collocati manifesti commerciali su impianti destinati all'affissione di manifesti istituzionali o viceversa.

Le affissioni dirette, comunque fuori dalla disponibilità pubblica, vengono effettuate da soggetti privati su impianti di loro proprietà.

## 6.2- TIPOLOGIE E FORMATI

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti:

Stendardi/cartelli: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster)

Tablette murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140

## 6.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto.

## 7- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate in ferro, previo trattamento di zincatura e verniciate con polveri di poliestere.
- Il colore delle strutture dovrà essere Verde foresta RAL 6005, poiché è il colore che si adatta maggiormente all'immagine cromatica della città e si abbina bene alle strutture già presenti sul territorio.
- I cartelli utilizzati per l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in ferro e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata dello spessore di 10/10.
- Tutti gli impianti d'affissione dovranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del Comune.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'elaborato I/1 *Schede tecnico-costruttive degli impianti affissionali* del presente Piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate; altre tipologie non rappresentate nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, colorazioni delle verniciature e foggia.

## **8- NORME GENERALI**

Tutti gli impianti di cui il presente Piano relativamente alla sezione affissioni, si intendono autorizzati con l'approvazione del Piano stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **9- ENTRATA IN VIGORE**

Il Nuovo schema distributivo delle pubbliche affissioni adottato dall'Amministrazione previo parere della Commissione Edilizia, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti. Altresì, sono ammesse delle revisioni straordinarie, qualora gli Uffici preposti ne ravvisassero la necessità.

Gli impianti, autorizzati e installati, all'entrata in vigore della presente normativa e non conformi alla tipologia e ai criteri determinato dallo stesso, dovranno essere rimossi e adeguati alle disposizioni del presente piano, alla scadenza indicata nei singoli provvedimenti autorizzatori.

---

## ALLEGATI

---

I seguenti allegati fanno parte integrante delle “Norme di attuazione” del Piano generale degli impianti pubblicitari:

<b>Allegato 1</b>	<i>NORME DI ATTUAZIONE</i>
<b>Elaborato A</b>	<i>CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>
<b>Elaborato B</b>	<i>PROGETTO DISTRIBUTIVO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>
<b>Elaborato C</b>	<i>TABELLE DI RIEPILOGO DEL PROGETTO DISTRIBUTIVO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>
<b>Elaborato D</b>	<i>CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU ARREDO URBANO E FERMATE AUTOBUS E TABELLE DI RIEPILOGO</i>
<b>Elaborato E</b>	<i>CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE (art. 134) E TABELLE DI RIEPILOGO</i>
<b>Elaborato F</b>	<i>DOCUMENTAZIONE E DATABASE IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN CD-ROM</i>
<b>Elaborato G/1</b>	<i>CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO – IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI MARTELLAGO</i>
<b>Elaborato G/2</b>	<i>CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO – IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI OLMO E MAERNE</i>
<b>Elaborato G/3</b>	<i>CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO – IMPIANTI PUBBLICITARI SU ARREDO URBANO E FERMATE AUTOBUS</i>
<b>Elaborato G/4</b>	<i>CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO – SEGNALETICA VERTICALE (art. 134)</i>
<b>Elaborato G/5</b>	<i>CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO – ZONE OMOGENEE</i>
<b>Elaborato H</b>	<i>ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.</i>
<b>Elaborato I/1</b>	<i>SCHEDE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>
<b>Elaborato I/2</b>	<i>SCHEDE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</i>
<b>Elaborato L</b>	<i>MODULISTICA</i>
<b>Elaborato M</b>	<i>PROGETTO CATEGORIA SPECIALE</i>